SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 93**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 21 aprile 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1995.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali provinciali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1995.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1995.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari generali comunali della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e della classe seconda, in base alla situazione risultante alla data del 1° gennaio 1995.

95A2215-95A2216

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1995.

Soppressione della Segreteria per gli affari comunitari nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1994, recante la riorganizzazionenell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata istituita la Segreteria per gli affari comunitari;

Considerato che i compiti demandati al predetto ufficio possono essere assicurati dagli uffici e dipartimenti istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai quali sono già attribuite competenze nelle materie inerenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data del presente decreto, la Segreteria per gli affari comunitari, istituita con decreto del 10 marzo 1994, è soppressa.

Art. 2.

1. Le funzioni già espletate dalla Segreteria per gli affari comunitari vengono assorbite, secondo le rispettive competenze, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dall'Ufficio per il programma di Governo e dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Roma, 10 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 aprile 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1986 (decennali) e 1° maggio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1995 e scadenza nel mese di maggio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 622780/66-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426620/66-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1995 e scadenza nel mese di maggio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di maggio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1996, è determinato nella misura:

del 10,45% per i CCT decennali 1° maggio 1986 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'11,25% per i CCT decennali 1° maggio 1987 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.422.510.000.000, così ripartite:

L. 522.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 900.010.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2332

DECRETO 13 aprile 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali), 1° maggio 1992 (settennali), 1° novembre 1992 (settennali) e 1° maggio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1995 e scadenza nel mese di novembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193314/66-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/66-268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/66-276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1995 e scadenza nel mese di novembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di maggio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1995, è determinato nella misura del 5,95%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT quinquennali 1° novembre 1990 emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° maggio 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° novembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° maggio 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° novembre 1992 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6;

CCT settennali 1° maggio 1993 emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.004.623.750.000, così ripartite:

L. 505.728.750.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 565.226.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 565.226.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 594.975.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 535.477.500.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 237.990.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2333

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda, limitatamente all'area interessata dalla realizzazione dell'opera, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piscina da parte della sig.ra Franceschini Bernardina. (Deliberazione n. V/60101).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 settembre 1994, prot. n. 44807, dalla sig.ra Franceschini Bernardina per la realizzazione di una piscina su un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (Brescia), mappali numeri 4210, 4211, foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che la nuova piscina non costituisce una alterazione negativa del contesto paesistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali che, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 26 del 29 giugno 1994 consistono nel consentire la possibilità riabilitativa di un soggetto portatore di handicap;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, e limitatamente alla realizzazione dell'opera stessa, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si è già provveduto a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), mappali numeri 4210, 4211, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista sterrata di collegamento, tra la strada comunale Mazzunno-Prave e la località Albera, da parte della sig.ra Inversini Vincenza. (Deliberazione n. V/60104).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 agosto 1994, prot. n. 40889, dalla sig.ra Inversini Vincenza per la realizzazione di una pista sterrata di collegamento, tra la strada comunale Mazzunno-Prave e la località Albera, su un'area nel comune di Angolo Terme (Brescia), mappali numeri 1226, 1585, 1291, foglio n. 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non modifica negativamente l'aspetto anteriore dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti all'accesso ai boschi circostanti in caso di necessità e per la manutenzione dei medesimi;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme, mappali numeri 1226, 1585, 1291, foglio n. 6, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo campo di pallavolo in località Montecampione da parte della società Alpiaz - S.r.l. (Deliberazione n. V/60409).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 settembre 1994, prot. n. 46743, dalla società Alpiaz - S.r.l. per la realizzazione di un nuovo campo di pallavolo località Montecampione su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale n. 1966, foglio n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche del contesto tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'incremento dell'attività turistica presente nel luogo;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto

legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 1966, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

Il vice presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

95A2257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio plurifamiliare da parte della società Master. (Deliberazione n. V/60410).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° settembre 1994, prot. n. 42721, dalla società Master per la realizzazione di un edificio plurifamiliare su un'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 33, 208, foglio n. 17 e mappali numeri 18, 19, 135, foglio n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel miglioramento dell'intero comparto che oggi giace in uno stato di completo abbandono e di degrado;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 33, 208, foglio n. 17 e mappali numeri 18, 19, 135, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

Il vice presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

95A2258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tronco di fognatura in località Croce di Salven da parte dell'amministrazione comunale di Borno. (Deliberazione n. V/60412).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 settembre 1994, prot. n. 44822, dall'amministrazione comunale di Borno (Brescia), per la realizzazione di un tronco di fognatura in località Croce di Salven su un'area ubicata nel comune di Borno (Brescia), sezione censuaria di Paline, mappali numeri 1543, 2216, 2024, 1360, 1737, 2083, 1067, 2877, 2867, 2928, 1059, 1058, 1845, 635, 1054, 1913, 1019, 1049, 2574, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e

sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti a garantire l'allacciamento ai fabbricati esistenti della zona;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia) sezione censuaria di Paline, mappali numeri 1543, 2216, 2024, 1360, 1737, 2083, 1067, 2877, 2867, 2928, 1059, 1058, 1845, 635, 1054, 1913, 1019, 1049, 2574, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

Il vice presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

95A2256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menconico dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sostituzione della recinzione del centro trasmittente di Monte Penice da parte della RAI. (Deliberazione n. V/60785).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 settembre 1994, prot. n. 47331, dalla RAI - Radiotelevisione italiana per la realizzazione della sostituzione della recinzione del centro trasmittente di Monte Penice su un'area ubicata nel comune di Menconico (Brescia), mappali numeri 93, 95, 97, 98, 89, 86, 85, 91, 94, foglio n. 35, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera rispetto all'esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella sicurezza del centro RAI Monte Penice, indispensabile per garantire l'espletamento del servizio pubblico e sociale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Menconico (Brescia), mappali numeri 93, 95, 97, 98, 89, 86, 85, 91, 94, foglio n. 35, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lavenone dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/61391).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 settembre 1994, prot. n. 44873, dall'ENEL per la realizzazione di elettrodotto su un'area ubicata nel comune di Lavenone (Brescia), mappali numeri 684, 687, 663, 661, 126, 660, 584, foglio n. 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'erogazione del servizio-energia elettrica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lavenone (Brescia), mappali numeri 684, 687, 663, 661, 126, 660, 548, foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stazione radioripetitrice da parte dell'amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi. (Deliberazione n. V/61394).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 settembre 1994, prot. n. 43541, dall'amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi (Brescia), per la realizzazione di stazione radioripetitrice su un'area ubicata nel comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), mappale n. 1294, foglio n. 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale provocato dalle opere in oggetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'erogazione del pubblico servizio dell'informazione;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), mappale n. 1294, foglio n. 4, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vobarno dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di esbosco da parte della sig.ra Ravera Claudina. (Deliberazione n. V/62770).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 ottobre 1994, prot. n. 47807, dalla sig.ra Ravera Claudina per la realizzazione di strada di esbosco su un'area ubicata nel comune di Vobarno (Brescia), mappale n. 3048, fogli numeri 14, 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'attività silvo-pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vobarno (Brescia), mappale n. 3048, fogli numeri 1, 20, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un tratto di strada esistente in località «Mola» da parte del sig. Marniga Vittorio. (Deliberazione n. V/63027).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 ottobre 1994, prot. n. 48779, dal sig. Marniga Vittorio per la sistemazione di un tratto di strada esistente in località «Mola» su un'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), mappali numeri 19, 30, foglio n. 14 e mappale n. 7, foglio n. 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non altera le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al sostentamento dell'attività agricola montana delle cascine esistenti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappali numeri 19, 30, foglio n. 14, e mappale n. 7, foglio n. 15, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di captazione da parte dell'amministrazione comunale di Collio. (Deliberazione n. V/63460).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 ottobre 1994, prot. n. 49998, dall'amministrazione comunale di Collio (Brescia) per la realizzazione di opere di captazione su un'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali numeri 97, 5, foglio n. 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio acqua potabile;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 97, 5, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2264

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 marzo 1995, n. 4.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1995/96 - Disposizioni applicative - Reg. CEE n. 2358/71.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane
Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'associazione generale cooperative agricole
All'Ente nazionale risi
All'ente nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto sperimentale per le colture foraggere
All'Unione nazionale delle ACLI Consorzio coop. agric.
All'Assoseme - Associazione italiana costitutori
All'A.I.S.S - Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali

e, per conoscenza:

Alla Rappresentanza italiana presso le Comunità europee
Alla Commission européenne - Direction generale VI-E-3
Ai commissari di Governo presso le regioni
All'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.
Alla direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

1. Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente

controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg. CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CEE 2780/92.

2. Importo dell'aiuto comunitario.

Il Consiglio dei Ministri della C.E.E., per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento C.E.E. n. 1721/93 del 30 giugno 1993 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1995 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1995/96 (1° luglio - 30 giugno), delle specie di cui all'allegato 1.

L'importo dell'aiuto di cui sopra è stato modificato dal regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE e 158/95 CEE della Commissione, che, a partire dal 1° febbraio 1995 hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi.

3. Modalità da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1995/96, prevedono la seguente procedura:

3.1 Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1995 dovranno essere inviati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 31 maggio 1995 per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata.

I suddetti contratti e denunce, da inviare in duplice copia, devono essere accompagnati da un elenco, anch'esso in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della presente circolare.

I contratti stipulati da cooperative, forme associative, ecc., devono essere accompagnati da un elenco riepilogativo in duplice copia dei soci che effettuano la moltiplicazione secondo lo schema di cui all'allegato 2.

I contratti di moltiplicazione, le denunce ed i relativi riepiloghi, devono essere dattiloscritti.

I contratti di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

a) cognome, nome e indirizzo ed eventualmente, ragione e sede sociale dei contraenti; estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096) della quale deve essere inviata una copia autenticata;

b) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'Associazione di produttori, comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

c) specie, varietà, superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi e presumibile quantità del raccolto in natura;

d) si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente «aziende agricole» o «eredi di alcuno», ovvero «società di fatto» nonché con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. «fratelli X», non evidenziati in domanda. Inoltre per i contratti stipulati tra più contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari o da un rappresentante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda;

e) anno di raccolta;

f) prezzo pattuito;

g) condizioni della merce;

h) modalità di consegna e di pagamento del prodotto.

Siccome l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La denuncia di diretta moltiplicazione può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tale denuncia deve contenere:

i) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autentica e, per i costitutori di varietà, anche del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

l) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria, comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale o quella effettivamente investita a coltura;

m) specie, varietà, e superficie totale coltivata destinata alla moltiplicazione delle sementi e presumibile quantità del raccolto in natura;

n) anno della raccolta.

La stessa indicazione di cui ai punti «b» e «c», «l» ed «m», dovrà essere riportata sull'elenco delle colture, istituite per la produzione delle sementi, presentato all'E.N.S.E. con la domanda di ammissione al controllo.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2 Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto.

Gli interessati, per beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte nel 1995 devono inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1996:

all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - 20123 Milano per le sementi di riso;

all'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, per le sementi di tutte le altre specie;

una domanda in carta semplice, indirizzata allo stesso Ente nazionale risi o E.I.M.A., contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la società di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle società);

b) certificato antimafia, validità tre mesi utile al tempo di pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

d) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1995 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

e) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

f) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'EIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato).

La domanda stessa dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o una associazione dei produttori, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia e inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate;

5) per le sementi di riso inoltre va inviata all'Ente nazionale risi, piazza Pio XI n. 1 - Milano, la documentazione prevista nel decreto ministeriale del 31 ottobre 1988.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

4. Rispetto dei termini d'invio delle domande di liquidazione dell'aiuto.

Il regolamento C.E.E. n. 1686/72, modificato dal regolamento C.E.E. n. 1382/74, prevede, all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunità che:

a) le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la precedenza a quei lotti di sementi oggetto dell'aiuto comunitario, onde consentire all'E.N.S.E. il rilascio tempestivo delle dichiarazioni di certificazione;

b) gli interessati a beneficiare dell'aiuto comunitario presentino la domanda completa di tutta la documentazione entro un mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi;

c) le domande vanno inoltrate solo se complete di tutta la documentazione entro e non oltre la data prevista del 15 giugno 1996.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 73

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1995-96
Reg.CEE n. 1721/93
Aiuti applicabili nella Comunita'

Specie		importo dell'aiuto	
CEREALI			
Triticum spelta L.	(1)	E.C.U./q.le	14,37
Oryza sativa L.			
- varieta' tipo japonica		"	14,85
- varieta' tipo indica		"	17,27
OLEAGINOSE E DA FIBRA			
Linum usitatissimum L. (lino tessile)		E.C.U./q.le	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)		"	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)		"	20,53
FORAGGERE GRAMINACEE			
Agrostis canina L.		E.C.U./q.le	75,95
Agrostis gigantea Roth.		"	75,95
Agrostis stolonifera L.		"	75,95
Agrostis capillaris L.		"	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J e C.Presl.		"	67,14
Dactylis glomerata L.		"	52,77
Festuca arundinacea Schreb.		"	58,93
Festuca ovina L.		"	43,59
Festuca pratensis Huds.		"	43,59
Festuca rubra L.		"	36,83
Festulolium		"	32,36
Lolium multiflorum Lam.		"	21,13
Lolium perenne L.			
- ad alta persistenza, tardivo o semitardivo		"	34,90
- nuove varieta' ed altre		"	25,96
- a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce		"	19,20
Lolium x boucheanum Kunt.		"	21,13

(1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sara' quello in vigore al 1 agosto 1995.

Segue ALLEGATO 1

specie		importo dell'aiuto	
Phleum Bertolonii (DC)	(1)	E.C.U./q.le	50,96
Phleum pratense L.		"	83,56
Poa nemoralis L.		"	38,88
Poa Pratensis L.		"	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.		"	38,88
FORAGGERE LEGUMINOSE			
Hedysarum coronarium L.		"	36,47
Medicago lupulina L.		"	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)		"	22,10
Medicago sativa L. (varieta')		"	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.		"	20,04
Trifolium alexandrium L.		"	45,76
Trifolium hybridum L.		"	45,89
Trifolium incarnatum L.		"	45,76
Trifolium pratense L.		"	53,49
Trifolium repens L.		"	75,11
Trifolium repens L. var.giganteum		"	70,76
Trifolium resupinatum L.		"	45,76
Vicia sativa L.		"	30,67
Vicia villosa Roth.		"	24,03

(1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sara' quello in vigore al 1 agosto 1995.

ALLEGATO 2

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI Allegato 2

Produttore selezionatore . . . . con sede in . . . .

N. Licenza C.C.I A.A. (1) . . . . Anno raccolta . . . . . . Specie (2) . . . .

N. registrazione contratti (3)	Azienda Agraria	Localita'	Varieta'	Categoria del seme impiegato	Comune	Dati catastali				Superficie catastale della particella Ettari	Superficie coltivata della particella Ettari	Presumibile raccolta di sementi. Q.li
						SEZ	Foglio	Particella	sub.			
										Totale		

Firma del richiedente

. . . .

(1) Estremi della licenza di produzione (art.2 della Legge 25.11.71 n.1096)
(2) Per l'erba medica elenchi separati a seconda che trattasi di ecotipi o varieta'.
(3) Riservato al M.R.A.A.F.

95A2339

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 marzo 1995, n. **9/95.**

Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Integrazione della direttiva-circolare n. 3/95 del 13 gennaio 1995, concernente: «Aggiornamento dei dati di cui alle direttive-circolari n. 72549/8.93.5. dell'11 marzo 1991, n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n. 4/94 del 28 febbraio 1994, riguardanti "Requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, operanti nelle amministrazioni pubbliche"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1995.

A tutti i Ministeri

Gabinetto

Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitari (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R A.I - I.C E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato generale

Ufficio del coordinamento amministrativo

Dipartimento degli affari generali e del personale

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale

Nella scheda D5 (Amministrazioni), allegata alla direttiva-circolare n. 3/95 del 13 gennaio 1995 (prot. n. 7907/95/8.93.5.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1995, è stato riscontrato un errore materiale, che con la presente circolare si provvede a correggere.

In sostituzione della richiamata scheda, si allega la nuova scheda D5 in parola, che le amministrazioni pubbliche dovranno compilare e far pervenire, nei termini indicati nella citata direttiva-circolare n. 3/95 del 13 febbraio 1995, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro: FRATTINI

Scheda D/5 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE "SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI" NELL'AMBITO DELLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (E PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA) IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (b) ....

Amministrazione .... provincia ....

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (c) ....

Numero dipendenti appartenenti alla specifica tipologia professionale (d) ....

Sindacato (e) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f) .... Numero voti (g) ....

Totale votanti del personale appartenente alla specifica tipologia professionale (h) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (i)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali".

(b) Specificare la tipologia professionale (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, personale laureato prof.le, veterinari, radiologi, medici del territorio, avvocati, segretari comunali dirigenti, tecnologi, ricercatori ecc...).

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n.593.

(d) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali " attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.

(e) Denominazione per esteso.

(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" rilasciate a favore dell'organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(g) Indicare il numero dei voti riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" ottenuti dalla organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(h) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla "specifica tipologia professionale".

(i) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il .... alla organizzazione sindacale di categoria il .... alla rispettiva struttura sindacale locale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

95A2340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, sede in Torino, unità in Pallanzeno (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unità in Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgru, sede in Lecco, unità in Lecco, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1993 al 17 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aluminium, sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderland, sede in Mezzolombardo (Trento), unità in Mezzolombardo (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti alimentari Bribano, sede in Sedico (Belluno), unità in Sedico (Belluno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - Opere civili, sede in Napoli, unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Star Daniel, sede in Teverola (Caserta), unità in Teverola (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elam, sede in Pratola Peligna (L'Aquila), unità in Controguerra (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maionchi la metalli industriale D.M.S., sede in Guamo di Capannori (Lucca), unità in S. Giuliano Terme (Pisa), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, n. 16371.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Bianchino & Di Maio, sede in Montoro Inferiore (Avellino), unità in Montoro Inferiore (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motrer, sede in Casoria (Napoli), unità in Casoria (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 febbraio 1995 al 23 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cattaneo di Venanzio Cattaneo & C., sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relco industriale, sede in Ciriè (Torino), unità in Piossasco (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1994 al 1° gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Piano impianti di Piano & C., sede in Grugliasco (Torino), unità in Grugliasco (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mafer, sede in Rivoli (Torino), unità in Rivoli (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio nocerino, sede in Mugnano (Napoli), unità in Mugnano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federici & Sciaccaluga, sede in Genova, unità in Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galfer, sede in Napoli, unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Consuelo moda, sede in Napoli, unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 marzo 1994 al 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imet, sede in Genova, unità in Genova, Siracusa, Taranto e Venezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, sede in Genova.

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, con sede in Genova, unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot lavorazioni e servizi industriali - Gruppo ILVA, con sede di in Genova, unità nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sopensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, sede in Taranto, unità di Taranto e Genova-Campi.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unità di Taranto e Genova-Campi, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unità di Taranto e Genova-Campi, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, sede in Taranto, unità di Bagnoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unità di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, sede in Napoli, unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, sede in Napoli, unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie cantieri metallurgici italiani - Gruppo ILVA, con sede in Napoli, unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

5) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta del Dalmine, sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

6) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine ILVA, con sede in Genova, unità di Levate (Bergamo), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

7) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

8) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani già ILVA S.p.a., con sede in Roma e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani già ILVA S.p.a., con sede in Roma e unità di Torino, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994;

9) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. ILVA laminati piani già ILVA S.p.a., con sede in Roma e unità di Genova/Cornigliano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani già ILVA S.p.a., con sede in Roma e unità di Genova/Cornigliano, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° giugno 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ILVA laminati piani già ILVA S.p.a., con sede in Roma e unità di Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

10) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già ILVA S.p.a., con sede in Terni, unità di Terni e Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciai Speciali Terni già ILVA S.p.a., con sede in Terni, unità di Terni e Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. acciai speciali Terni già ILVA S.p.a., con sede in Terni, unità di Terni e Torino, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

11) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. Centro sviluppo materiali, con sede in Roma, unità di Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

12) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unità di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori

interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unità di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unità di Aosta, Ceriano L. (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

13) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanac Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Genova, unità di Genova, Grogastu (Cagliari), Massa (Massa Carrara), Taranto e Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

14) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992, con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992, con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

15) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

16) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 26 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

17) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi speciali - Gruppo Dalmine ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

18) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA pali Dalmine - Gruppo ILVA laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994;

19) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unità di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unità di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ILVA lamiere e tubi, con sede in Taranto, unità di Genova/Campi, Taranto e uffici di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

20) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo) e Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

21) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, sede in Dalmine (Bergamo), unità di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per i periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di uffici di Bologna, uffici di Roma e uffici di Torino, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

22) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA), sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Pont St. Martin (Aosta).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA) con sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo ILVA), con sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

23) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. F.I.L.S., sede in Busano Canavese (Torino), unità di Busano Canavese (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S., sede in Busano Canavese (Torino), unità di Busano Canavese (Torino) per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993;

24) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Lavezzari Gruppo ILVA laminati piani, sede in Varzi (Pavia), unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lavezzari Gruppo ILVA laminati piani, sede in Varzi (Pavia), unità di Pomezia (Roma) per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1994;

25) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo ILVA, sede in Pero (Milano), unità di Pero (Milano).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo ILVA, con sede in Pero (Milano), unità di Pero (Milano) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo ILVA, con sede in Pero (Milano), unità di Pero (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

26) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, sede in Dalmine (Bergamo), unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services, sede in Dalmine (Bergamo), unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

27) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Alessio condotte Gruppo ILVA laminati piani, sede in La Loggia (Torino) unità di La Loggia (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alessio condotte Gruppo ILVA laminati piani, sede in La Loggia (Torino) unità di La Loggia (Torino) per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994;

28) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.p.a. Centro acciai Gruppo ILVA laminati piani, sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Centro acciai Gruppo ILVA laminati piani, sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari) e Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

29) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. Arc Sipra, sede in Genova e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arc Sipra, sede in Genova e unità di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

30) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unità di Avellino e Napoli.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unità di Avellino e Napoli per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° maggio 1994;

31) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unità di Bari, Latina e Terni.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale Gruppo ILVA laminati piani, sede in Napoli, unità di Bari, Latina e Terni per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

32) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Merisid Gruppo ILVA laminati piani, sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1° ottobe 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994;

33) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils Gruppo ILVA laminati piani, sede in Torino, unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils Gruppo ILVA laminati piani, sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

34) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994;

35) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit C.S. lamiere, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

36) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino), unità di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino).

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silpa tubi, con sede in Piobesi Torinese (Torino), unità di Piobesi Torinese (Torino) e Racconigi (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

37) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova, unità nazionali, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina).

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 223/1991, relativi al periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994, della ditta S.p.a. Arsol, con sede in Roma e unità di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 20 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Arsol, con sede in Roma, unità di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina, per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 20 febbraio 1993, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995, della ditta S.r.l. Edilter, sede in Bologna e unità di Bologna, Roma, Napoli, Prato.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 18 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Bologna, Roma, Napoli, Prato, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 18 novembre 1994;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 223/1991, relativi al periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unità di Arezzo.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 30 agosto 1991, contributo addizionale: no;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no;

6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unità di Lucca.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 6 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, unità di Lucca, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 7 agosto 1991, contributo addizionale: no;

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto e unità di Grosseto.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 18 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, unità di Grosseto, per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994, art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 21 dicembre 1990, contributo addizionale: no;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Nuova Leoni, con sede in Forlì e unità di Forlì.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Leoni, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1994 al 4 maggio 1995, della ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 5 maggio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Isud, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1994 con decorrenza 5 novembre 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 23 maggio 1994;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Pirelli Coordinamento Pneumatici, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli coordinamento pneumatici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S p.a. Database, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1994: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 già disposta con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Database, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 23 marzo 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 7 agosto 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di enti centrali regionali Torino e enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unità di Vittuone S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli)

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unità di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Industria, con sede in Milano e unità di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forlì) e unità di Dovadola (Forlì), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1996, della ditta S p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unità di Bologna.

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesab carrelli elevatori (Gruppo Maccaferri), con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unità di Bologna.

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icelettro, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano divisione ambiente.

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano divisione ambiente, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di Milano divisione ambiente, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino).

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1994 con decorrenza 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio Edizioni, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 agosto 1993 all'11 agosto 1995, della ditta S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario i integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di inegrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore (fallita il 21 febbraio 1994), con sede in Roma e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 2 maggio 1996, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, via Idrovore della Magliana.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. L'Avvisatore marittimo, con sede in Genova e unità di Genova.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. L'Avvisatore Marittimo, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, via Tomacelli.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di Roma, via Tomacelli, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 23 febbraio 1994, della ditta S.p a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 19 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valpadana, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 17 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unità di Grigno (Trento).

Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unità di Grigno (Trento), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Comerint. con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 22 maggio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina) e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina) e uffici di Roma, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unità di Vezzano Ligure (La Spezia).

Parere comitato tecnico del 24 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unità di Vezzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tucar, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unità di Vezzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 27 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini Industria laterizi, con sede in Roma, unità di Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sevel Campania (gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Genny moda, con sede in Ancona, unità di Ancona e Milano, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 23 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 maggio 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unità di Parma.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 31 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay veterinaria, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia.

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1995, della ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unità di S. Martino in Strada (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unità di S. Martino in Strada (Milano), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Nuova Esi (gruppo ABB), con sede in S. Martino in Strada (Milano) e unità di S. Martino in Strada (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova), e unità di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Coalta, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Cassino (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 26 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell B.C.S., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ismet Sud di Mario Miglio, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sar.Co.M.I., con sede in Cagliari e unità in Sarroch (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium dal 1° maggio 1994 SGL Carbon S.p.a., con sede in Milano e unità in Ascoli Piceno e Narni (Terni), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità in Cetraro Marina (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio confezione maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza), unità in Cetraro (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza), unità in Cetraro Marina (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma), unità in Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Baribbi Meridione, con sede in Atella (Potenza), unità in Atella (Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma, unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità in Latina, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma, unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità in Sermoneta (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina), unità in Aprilia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale,

con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.T.L. - Centro trasf. ligure, dal 29 dicembre 1994 Arinox S.r.l., con sede in Sestri Levante (Genova), unità in Sestri Levante, frazione di Riva Trigoso (Genova), e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16318, art. 1, del 19 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1994 al 28 dicembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16318, art. 2, del 19 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pessa, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia), unità in Concordia Sagittaria (Venezia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Augello Italia, con sede in Latina, unità in Latina, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

95A2316-95A2317-95A2318

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 27 marzo 1995 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

80. *Mais-Zea mays L.*: New Orleans, New York, Las Vegas, Indianapolis, Philadelphia, Fargo, Priapo, Linpha, Prometeo, Bacco, Covadi, Corozo, Kimera Corido e Cornigel:

da: Holden's Foundation Seeds Inc. P.O., Box 39, Williamsburg, Iowa (USA) & Heligenetics S.r.l. - Via Provinciale 62/A - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Holden's Foundation Seeds Inc. P.O., Box 39, Williamsburg, Iowa (USA) & Geo Seed S.r.l. - Via Radicchi 4 - 55041 Camaiore (Lucca)

80. *Mais-Zea mays L.*: Cordou e Accor:

da: Holden's Foundation Seeds Inc. P.O., Box 39, Williamsburg, Iowa (USA) & Corn States International S. a r.l., Le Rezeau - 49800 Andard (F)

a: Holden's Foundation Seeds Inc. P.O., Box 39, Williamsburg, Iowa (USA) & Geo Seed S.r.l. - Via Radicchi 4 - 55041 Camaiore (Lucca)

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum:* Brasilia:

da: Heligenetics S.r.l. - Via Provinciale 62/A - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Poljoprivredni Institut, Osijek (Croazia) & Geo Seed S.r.l. - Via Radicchi 4 - 55041 Camaiore (Lucca)

69. *Orzo distico-Hordeum vulgare:* Trasimeno:

da: Poljoprivredni Institut, Osijek (Croazia)

a: Poljoprivredni Institut, Osijek (Croazia) & Geo Seed S.r.l. - Via Radicchi 4 - 55041 Camaiore (Lucca)

63. *Girsole-Helianthus annus L.*: Erika:

da: Semundo Italia S.r.l. - Via Frescarolo 115 - 43011 Busseto (Parma) & Sursem S.A., Av. Belgrano 615 - Buenos Aires (RA)

a: Semundo Italia S.r.l. - Via Frescarolo 115 - 43011 Busseto (Parma) & Semundo France S. a r.l., 5 - Rue Pasteur, Reugny, Monnaie (F)

78. *Frumento duro-Triticum durum:* Grazia:

da: Maliani Genetica di Maliani dr. Cesare - Piazza Morotti 4 - Recanati (Macerata)

a: Isea S.p.a. - Via Marconi 105 - Falconara Marittima (Ancona)

80. *Mais-Zea mays:* LG2350 e Vaillant:

da: Limagrain Genetics S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Siga LG Services (Limagrain), Riom Cedex (F)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

80. *Mais-Zea mays:* Anis, Axonis, Falconis, Figuris, Manelis, Marvelis, Scotis, Silveris, Talantis e Verdis:

da: Limagrain Genetics S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Semences Nickerson S.A., Longuè Jumelle (F)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

70. *Riso-Oryza Sativa:* Balilla, Nettuno, Alfa, Ice, Eurose, Zenit, Bonnet Bell, Sorriso e Belgioioso:

da: Cons.a.p.ri. S.c.r.l. - Via Campari 64 - Pavia

a: Sa.Pi.Se. S.c.r.l. - Via G. Mameli 7 - Vercelli

80. *Mais-Zea mays:* Acacia, Arras, Agoris, Alianna, Aliante, Starter, Alidile, Aliforte, Aligris, Alimax, Alios, Aliprimo, Alispot, Aliviso, Anter, Crato, Dakis, Davis, Doter, Jordan, Jordek, Kostos, Lander, Mithis, Raider, Sacro e Winner:

da: Limagrain Genetics S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

80. *Mais-Zea mays:* Alexis, Atlantis, Galaxis, Maltus, Olympis, Roxis e Sandek:

da: Limagrain Genetics S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Agripro, Mission (USA)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

80. *Mais-Zea mays:* Adouris, Feltis, Goldis e Satelis:

da: Limagrain Genetics S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirlan, Illinois (USA)

80. *Mais-Zea mays L.:* Alton:

da: Coop. De Pau - Lescar (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. P.O., Box 39 - Williamsburg, Iowa (USA)

a: Force Limagrain S.r.l. - Cascina Graffignana - Casalbuttano (Cremona) & Corn States International S. a r.l., Le Rezeau - 49800 Andard (F)

Con decreto ministeriale 27 marzo 1995 la iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2004:

01. *Barbabietola zucchero-Beta vulgaris:* Albertine, Lena, Linda, Columbia, Suprafort, Adrienne e Suprafort Cerco.

35. *Erba medica-Medicago sativa:* Argenta e Itaca.

38. *Pisello da Foraggio-Pisum sativum:* Nettuno.

41. *Trifoglio incarnato-Trifolium incarnatum:* Trincat.

63. *Girasole-Helinthus annuus:* Alice, Isa, Isabel, Isardo, Ismus, Isola e Iva.

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum:* Arsenal.

78. *Frumento duro-Triticum durum:* Duilio, Tappo e Tresor.

80. *Mais-Zea mais:* Excutive, Lenor G-4441, Ross, Giordana, Visir, Acturus, Modular, Senta e Cordova.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, le sottoelencate varietà sono cancellate dal registro nazionale dalla data del 31 dicembre 1994:

01. *Barbabietola zucchero-Beta vulgaris:* Aurifera, Maiorita, Monocerta, Sucrohill, Bucaneer, Bugel, Bussola.

63. *Girasole-Helinthus annuus:* Lemon.

80. *Mais-Zea mais L.:* Scatto, Brezza, Favonio, Liona, Greco, Sam, Zodiak, Jim, Sirena e Luana.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, le sottoelencate varietà sono cancellate dal registro nazionale dalla data del 31 dicembre 1995:

13. *Festuca aurindanacea-Festuca arundinacea Schreber:* Ondine.

38. *Pisello da Foraggio-Pisum sativum:* Paisà.

43. *Trifoglio bianco-Trifolium repens:* Canopy e Crown.

63. *Girasole-Helinthus annuus:* Fiora, Ida, Ina, Ombrone, Pisa, Torretta, Trident e Vulcano.

68. *Avena-Avena Sativa:* Vintero.

78. *Frumento duro-Triticum durum:* Bravo, Makit e Quadruro.

69.2. *Orzo polistico-Hordeum vulgare:* Novoperga.

La iscrizione nei registri nazionali, della varietà di girasole *Flamme* non viene rinnovata ed ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, le sementi della medesima varietà potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 1998.

95A2326

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 1663 dell'8 aprile 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione industriale lombarda, la donazione di una serie di apparecchiature per analisi clinico-fisiche e strumentali del valore complessivo di L. 158.444.705, a favore del corso di laurea in scienze ambientali.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1679 dell'8 aprile 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Celbio S.r.l., la donazione di una cappa a flusso laminare mod. Microflow 25122 del valore complessivo di L. 20.000.000 circa, a favore dell'Istituto di chirurgia plastica ricostruttiva.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1680 dell'8 aprile 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Ipsen S.p.a., la donazione di varie apparecchiature del valore complessivo di L. 3.041.100, a favore dell'Istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1681 dell'8 aprile 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, la donazione di alcune apparecchiature del valore complessivo di L. 19.131.200 circa, a favore dell'Istituto di medicina interna, malattie infettive e immunopatologia - clinica malattie infettive ospedale Sacco.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4040 del 18 luglio 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard S.p.a., la donazione di un Upgrade da workstation HP 9000 modello 735 del valore complessivo di L. 34.499 000 circa, a favore del dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4097 del 19 luglio 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Ciba Geigy S.p.a., la donazione di un personale computer completo di accessori del valore complessivo di L. 6.307.000 circa, a favore dell'Istituto di clinica psichiatrica.

95A2325

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 aprile 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1723,79
ECU	2295,57
Marco tedesco	1255,95
Franco francese	355,31
Lira sterlina	2782,54
Fiorino olandese	1122,04
Franco belga	61,041
Peseta spagnola	13,999
Corona danese	318,98
Lira irlandese	2835,46
Dracma greca	7,694
Escudo portoghese	11,874
Dollaro canadese	1259,16
Yen giapponese	20,726
Franco svizzero	1521,04
Scellino austriaco	178,50
Corona norvegese	278,95
Corona svedese	234,86
Marco finlandese	404,27
Dollaro australiano	1268,36

95A2398

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1007 del 14 marzo 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa di consumo Costa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aviano, ed ha nominato commissario governativo il dott. Cesare Salvador con studio in Pordenone, galleria S. Marco 1.

Con deliberazione della giunta regionale n. 741 del 27 febbraio 1995 il dott. Mauro Pavan, è stato nominato commissario liquidatore della «Carsica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Duino Aurisina, in sostituzione della rag.a Giuliana Ongaro, che non ha accettato l'incarico.

95A2327

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società «Sorgente Cintoia S.r.l.» alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Sorgente Cintoia» in contenitori di PET ottenuti a partire da preforme.

Si comunica che, con deliberazione della giunta della regione Toscana n. 2350 dell'8 marzo 1995, esecutiva ai sensi di legge, la società Sorgente Cintoia S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in via Cintoia Bassa 55, Strada in Chianti (Firenze), è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale Sorgente Cintoia in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme di PET:

«Caripak» prodotte dalla Cobarr S.p.a.;

«Lighter» prodotte dalla Inca International S.p.a.;

«Caripak» e «Melinar B90» prodotte dalla ILP;

«Starlight» e «Lighter» prodotte dalla Radici IBP S.r.l ;

«Melinar B90», «Lighter» e «Starlight» prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET:

«Caripak» prodotto dalla società Shell;

«Lighter» prodotto dalla Inca International;

«Melinar B90» prodotto dalla ICI Italia;

«Starlight» prodotto dalla Aussapol.

La suddetta autorizzazione è stata concessa alla società Sorgente Cintoia S.r.l. per dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera giunta della regione Toscana n. 2350 dell'8 marzo 1995.

A partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Sorgente Cintoia» nei sopracitati contenitori, la società stessa dovrà presentare con frequenza trimestrale i certificati analitici indicati al punto 5 del deliberato della delibera sopracitata.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione stessa.

95A2328

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «W.L.S. a r.l.», in Pollein, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2466, in data 23 marzo 1995, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «W.L.S. a r.l.», con sede in Pollein (Aosta), località Capoluogo, 6, costituita con atto rogito del notaio Chanoux Emilio, in data 26 maggio 1992, iscritta al n. 7026 del registro delle imprese del tribunale di Aosta, nominando il sig. Faletti Guido commissario liquidatore della società cooperativa medesima.

95A2329

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, nella parte riguardante il «Provvedimento n. 1/1995 del 7 gennaio 1995», relativo alla specialità medicinale «VELAMOX», dove è riportata la nuova composizione in eccipienti della preparazione granulare pediatrico, dove è scritto: «... sodio citrato anidro mg *18*, acido citrico anidro mg 3,28; sodio edetato mg 3,00; sodio benzoato mg 4,92, aroma pesca mg 17,50; aroma fragola mg 22,51, aroma limone mg 70,85 e saccarosio q.b. a mg *3.280*.», leggasi: «sodio citrato anidro mg *18,56*, acido citrico anidro mg 3,28; sodio edetato mg 3,00; sodio benzoato mg 4,92, aroma pesca mg 17,50; aroma fragola mg 22,51; aroma limone mg 70,85 e saccarosio q.b. a mg *3280*.».

95A2319

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, prima colonna, nella parte riguardante il «Decreto n. 5/1995 del 19 gennaio 1995», relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «NIPENT», dove è scritto: «*una fiale* iniettabile per via endovenosa da 10 mg;», leggasi: «*un flacone* iniettabile per via endovenosa da 10 mg;»; inoltre alla voce: «Composizione:», dove è scritto: «*una fiala* contiene: principio attivo: pentostatina 10 mg;», leggasi: «*un flacone* contiene: principio attivo: pentostatina 10 mg;».

95A2321

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 28, prima colonna, nella parte riguardante il «Provvedimento n. 37/1995 del 3 febbraio 1995», relativo a tutte le specialità medicinali della società Marco Viti farmaceutici S.p.a., alla voce: «Modifica apportata:», dove è scritto: «... modifica della ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Marco Viti farmaceutici S.p.a. a Boots Healthcare farmaceutici S.p.a., ...», leggasi: «... modifica della ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Marco Viti farmaceutici S.p.a. a Boots Healthcare *Marco Viti* farmaceutici S.p.a., ...».

95A2322

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il «Provvedimento n. 155/1995 del 20 marzo 1995» concernente la specialità medicinale «NEODUPLAMOX», a pag. 43, prima colonna, dove è scritto: «composizione (limitatamente agli eccipienti della sola preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml): 100 ml allo stato secco contengono: principi attivi: invariati; eccipienti: gomma xantano; *idrossipropilmetilcellulosa; sodio saccarinato anidro; aroma fragola; aroma pesca; aroma limone;* acido succinico; silice precipitata (aerosil 200); silice precipitata (Syloid), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).», leggasi: «composizione (limitatamente agli eccipienti della sola preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml): 100 ml allo stato secco contengono: principi attivi: invariati; eccipienti: gomma xantano; *aspartame; gel di silice; silice colloidale, acido succinico; aroma lampone; aroma arancio 1; aroma arancio 2; aroma golden syrup; idrossipropilmetilcellulosa* (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).».

95A2320

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 3 0 9 5 *

L. 1.300